

TRIBUNALE di NAPOLI

Sezione specializzata in materia di imprese

Il Tribunale di Napoli, III sezione civile, sezione specializzata in materia di imprese, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Nicola Graziano	Presidente
dott. Ilaria Grimaldi	Giudice Relatore
dott. Viviana Criscuolo	Giudice

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa iscritta al n. 19253/2022 R.Gen., pendente

TRA

DI GENNARO S.p.a. (P.IVA. 01619050634), con sede legale in Napoli, Centro Direzionale, Is. C2, , in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentato e difeso, giusta procura su separato atto, dall'avv. Tommaso Castiello ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Aversa, via Saporito n. 56;

RICORRENTE

CONTRO

COMUNE DI CASERTA, rappresentato e difeso dall'avv. Lidia Gallo, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione, giusta determina dirigenziale n.1718 del 5.10.2022, elettivamente domiciliato in Caserta Piazza Vanvitelli n.69 presso la casa comunale e, ai fini del presente giudizio, in Napoli presso lo studio dell'avv. F. Casertano, via Coletta n.12;

RESISTENTE

FATTO e DIRITTO

1.1. La Di Gennaro Sp.A. ha proposto reclamo avverso l'ordinanza in data 29.7.2022, comunicata il successivo 01.08.2022, con cui è stata rigettata la richiesta

cautelare da essa formulata *ex art.* 700 c.p.c. per la sospensione dell'efficacia: a) del provvedimento prot. n. 130128 del 13.12.2021 con cui il Dirigente del Settore Ambiente, Ecologia e Cave del Comune di Caserta ha disposto la risoluzione del contratto di appalto del 15.12.2020 a rogito notar Raffaele Federico, recante “*l'affidamento del servizio di smaltimento/trattamento recupero dei rifiuti urbani differenziati del Comune di Caserta – lotto 4 (CIG 805013096C) e lotto 5 (CIG8050138009)*”; b) della nota prot. n. 86245 del 25.8.2021, con cui il Comune di Caserta ha comunicato l'avvio del procedimento finalizzato alla risoluzione del predetto contratto. A sostegno del ricorso, la società ha dedotto di essere impresa affidataria del servizio di selezione dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata del Comune di Caserta, per il periodo compreso tra il 2017 e 2020, e che prima della sottoscrizione dell'ultimo contratto di affidamento, del 15.12.2020, la società e il Comune avevano deciso di regolare i rapporti pregressi, per il periodo dal 2018 al 2020, nascenti dal precedente contratto del 23.10.2017, che venivano disciplinati con la Determinazione Dirigenziale n. 1773 del 26.11.2020, che aveva previsto le modalità e la tempistica per l'assolvimento degli obblighi. Ciò nonostante, dopo la stipula del nuovo contratto, il comune aveva contestato le fatturazioni rese dalla società per le annualità 2019 - 2020, lamentando la mancata attivazione di un procedimento per la verifica della determinazione in contraddittorio; ne era seguita un'interlocuzione con l'ente, in cui aveva evidenziando che le parti avevano transatto gli importi determinati, previa trasmissione delle *pre fatture*, il cui ammontare era stato calcolato sulla base delle quantità comunicate con gli stessi documenti contabili, cui sarebbe seguita l'emissione delle fatture da parte dell'ente, regolarmente pagate dalla odierna reclamante. Il Comune, invece, aveva contestato le fatture rese dalla società, ritenendo errate le modalità di esecuzione e di rendicontazione dei rifiuti raccolti sul territorio comunale e, con la nota prot. n. 6122 del 26.7.2021, aveva comunicato l'avvio del procedimento teso alla risoluzione del contratto del 23.10.2017, comunicazione poi mai esitata, evidentemente in quanto la Di Gennaro, con memoria partecipativa del 5.8.2021, aveva evidenziato l'errore commesso dall'ente locale, giacché la risoluzione paventata riguardava un contratto già eseguito e, pertanto, già inefficace, per cui l'ente,

volendo comunque sanzionare il comportamento della società, con la successiva nota prot. n. 86245 del 25.8.2021, aveva comunicato l'avvio del procedimento teso alla risoluzione del contratto del 15.12.2020, concluso con la risoluzione prot. n. 0130128 del 13.12.2021. Ciò premesso, la società ha presentato ricorso cautelare censurando tale risoluzione, deducendo che non era stata contestata alcuna violazione sul corretto espletamento del servizio di raccolta rifiuti e che l'ente non aveva seguito l'iter procedimentale previsto a tal fine; ancora, ha contestato la carenza di adeguate motivazioni e la violazione dell'art. 1327 c.c., non avendo essa P.A. valutato la gravità delle contestazioni sollevate nel provvedimento di risoluzione, atteso che le uniche contestazioni avanzate si riferivano all'assenza di una valutazione in contraddittorio della frazione di rifiuti estranea computata dalla società nelle *pre fatture*, poi contestate, mentre nulla era detto sulla regolarità del servizio e sulla gravità del comportamento assunto dalla società rispetto alla raccolta dei rifiuti sul territorio comunale. Ancora, ha contestato la violazione del giusto procedimento di legge e la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 80, D. Lgs. n. 50/2016, nella parte in cui si è ritenuto di utilizzare a fondamento della risoluzione, in modo errato e contrario alla *ratio* della norma, un elemento potenzialmente escludente e cioè la categoria giuridicamente indeterminata dei "*gravi illeciti professionali*", caratterizzati da comportamenti contrari ai doveri professionali e compiuti precedentemente alla partecipazione alla gara pubblica. Infatti, l'ente locale aveva attribuito alla (asseritamente) errata fatturazione dei rifiuti raccolti, compiuta in fase di esecuzione del contratto, un valore escludente dalla commessa pubblica mediante la riconduzione alla fattispecie normativa di cui al comma 5 dell'art. 80 D. Lgs. n. 50/2016 di comportamenti ultronei a quelli relativi alla corretta esecuzione del servizio di raccolta dei rifiuti, peraltro mai contestata. Ancora, l'istante ha contestato l'illegittimità del provvedimento di risoluzione giacché adottato successivamente alla naturale scadenza del contratto e l'illegittimità del comportamento dell'ente nella parte in cui aveva ritenuto, solo a partire dal mese di luglio 2021, di non essere stato convocato per eseguire in contraddittorio le analisi dei rifiuti differenziati, mentre era rimasto puntualmente assente alle continue convocazioni richieste nei molteplici chiarimenti

resi. Con riferimento al *periculum in mora*, poi, ha allegato l'attualità del pregiudizio derivante dalla incerta situazione del reclamante per la partecipazione alle gare pubbliche, unico settore di approvvigionamento, poiché la risoluzione contestata assume, sin da subito, indice valoriale della propria affidabilità professionale nei contratti pendenti presso altre amministrazioni, potendo comportare la risoluzione dei contratti in corso di esecuzione, oltreché valore escludente dalle gare pubbliche indette successivamente.

1.2. Si è costituita in giudizio l'amministrazione comunale, eccependo l'insussistenza del *fumus boni iuris* e contestando la carenza del *periculum in mora*.

1.3. Il giudice di prime cure ha respinto il ricorso ritenendo l'assenza del *fumus*, in quanto pur volendo ritenere che i rapporti antecedenti alla D.D. n. 1773 del 26.11.2020 sarebbero regolati da siffatta determinazione, l'amministrazione avrebbe correttamente agito, stante l'emersione di contestazioni sulle fatture concernenti l'esecuzione del contratto del 15.12.2020, relative al periodo da gennaio a settembre 2021 e, dunque, ulteriori e non quantificate in contraddittorio e in quanto sarebbe stata omessa, inoltre, l'impugnazione della risoluzione del contratto del 23.10.2017, che invece a detta della reclamante non è mai intervenuta e mai è stata dedotta in giudizio dalle parti. Inoltre, il primo giudice ha ritenuto corretta la riconduzione alle previsioni di cui all'art. 80, D. Lgs. n. 50/2016 delle fatturazioni di prestazioni non quantificate preventivamente in contraddittorio tra le parti.

1.4. Con il presente reclamo, la società ha contestato l'errata motivazione del provvedimento impugnato che ha ritenuto la sussistenza di una risoluzione per inadempimento laddove, invece, le contestazioni avanzate dall'ente locale non afferirebbero alla corretta esecuzione del servizio, che del resto era stato prorogato proprio con l'atto risolutivo avverso, ma alla quantificazione dei rifiuti raccolti, che secondo il Comune doveva avvenire previo contraddittorio; ha, dunque, evidenziato che l'ente ha posto a base della risoluzione, adottata tra l'altro lo stesso giorno di scadenza contrattuale dell'appalto, una dedotta violazione dei principi di correttezza e professionalità come regolati dall'art 80 del codice degli appalti, che è motivo di esclusione dalla partecipazione alla gara in fase prodromica all'aggiudicazione e non

già di risoluzione. Inoltre, il reclamante ha lamentato l'omessa pronuncia sulle altre censure mosse, in particolare laddove esso ha contestato che nella fattispecie non si è verificata alcuna delle ipotesi di risoluzione previste dal comma 1 dell'art. 108 D. Lgs. n. 50/2016 e non sono state rispettate le previsioni procedurali di cui al comma 3 del medesimo articolo. Ancora, ha contestato l'errata motivazione laddove l'insussistenza del *fumus boni iuris* sarebbe stata ricavata, tra gli altri, dalla mancata impugnativa da parte della Di Gennaro della risoluzione del contratto del 23.10.2017, in quanto non esisteva alcuna risoluzione relativa a tale contratto, in relazione al quale era stata resa soltanto la nota del 26.7.2021, recante la comunicazione di avvio del procedimento di risoluzione non portato a termine, in quanto in riscontro alla stessa era stata presentata la memoria partecipativa del 5.8.2021 con cui la società aveva evidenziato l'illegittimità del procedimento avviato per la completa e regolare esecuzione del contratto; dunque, era stato risolto soltanto il contratto del 15.12.2020 di cui qui si discute. L'errata motivazione è contestata anche laddove il primo giudice ha ritenuto rientrante nell'ambito del comma 5 dell'art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 le condotte presupposte all'adozione della risoluzione contrattuale, consistenti nella pratica reiterata di fatturare prestazioni non quantificate nel contraddittorio tra le parti, che si estenderebbe anche alle fattispecie di risoluzione del contratto, citando, a sostegno, una recente sentenza del Consiglio di Stato. Il comma 5 dell'art. 80, invero, tra le varie cause di esclusione, prevede che le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico qualora "*c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità*", categoria indeterminata che, a dire del reclamante, afferirebbe a comportamenti posti in essere precedentemente alla partecipazione della gara e valutati in sede di partecipazione, che invece non potrebbero essere riferiti alla modalità di esecuzione di un contratto in corso di svolgimento, che devono essere regolate ed eventualmente sanzionate con la procedura di cui all'art. 108 D. Lgs. n. 50/2016. Del resto, l'errata valutazione del giudice di prime cure sarebbe indirettamente ricavabile dalla giurisprudenza richiamata, relativa alla diversa fattispecie escludente in sede di

partecipazione ai pubblici appalti, disciplinata dalla lett. c-ter) del comma 5 dell'art. 80, D. Lgs. n. 50/2016, sulla sussistenza di “*significantive o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili*”. Da ultimo, il reclamante ha contestato la palese violazione dei principi di correttezza e buona fede che regolano i rapporti contrattuali ex art 1327 c.c., atteso che il provvedimento di risoluzione impugnato è stato assunto in data 13.12.2021, allorquando il contratto era già cessato nella durata e ha ribadito la sussistenza del *periculum*.

1.5. Si è costituito il Comune di Caserta, deducendo che l'amministrazione comunale, con nota del 2.07.2021, aveva evidenziato che, dalla documentazione contabile, non emergevano le misurazioni eseguite dalla ditta che determinavano la frazione oltre il 30%, pertanto aveva contestato le stesse e richiesto la trasmissione di tutte le misurazioni effettuate dal 2019 al 2020, sostenendo che l'amministrazione con la determina n.1773 del 2020 non aveva mai assunto alcuna posizione sulla esatta quantificazione delle quote di frazione estranea superiore al 30%, ma si era limitata a definire la situazione debitoria della ditta relativamente agli anni 2019 -2020. Di conseguenza, ha ritenuto che l'impresa si era resa inadempiente, violando gli impegni contrattuali assunti, ed il dirigente del settore ecologia, visto il comportamento inaffidabile della stessa e la violazione delle elementari regole in materia di contrattualistica pubblica e privata, aveva comunicato l'avvio del procedimento teso alla risoluzione del contratto del 2020; ha contestato, inoltre, la sussistenza del *periculum*.

2. Il reclamo è fondato e, pertanto, merita accoglimento.

Invero, sussiste il *fumus* dell'invocata tutela.

La società istante ha chiesto disporsi, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia del provvedimento prot. n. 130128 del 13.12.2021 con cui il Dirigente del Settore Ambiente, Ecologia e Cave del Comune di Caserta ha disposto la risoluzione del contratto di appalto del 15.12.2020 con essa stipulato a rogito notar Raffaele Federico, recante l'affidamento del servizio di smaltimento/trattamento

recupero dei rifiuti urbani differenziati del Comune di Caserta – lotto 4 (CIG 805013096C) e lotto 5 (CIG8050138009).

Dalla lettura del provvedimento di risoluzione del contratto di appalto del 15.12.2020 si ricava che lo stesso trova causa innanzitutto in un precedente contratto rep. 21264 del 23.10.2017, stipulato tra le parti in esito a gara pubblica indetta con Determina dell'1.4.2016, avente ad oggetto *“la cessione onerosa di imballaggi in materiali misti per 15.01.06. – Imballaggi in vetro C.E.R. 15.01.07. – Metallo 20.01.40 provenienti da attività di raccolta differenziata”* . In relazione a tale pregresso rapporto, l'amministrazione comunale ha contestato all'appaltatore l'attribuzione, nella fatturazione, di quote di frazione esterna nella cessione degli imballaggi superiore al 30%, avvenuta in assenza di contraddittorio con l'amministrazione committente, ai fini della determinazione della frazione esterna in eccesso e la mancata trasmissione di tutte le misurazioni effettuate nel periodo 2019-2010 e delle relative modalità di esecuzione.

Nell'ambito del procedimento teso alla risoluzione del successivo contratto del 15.12.2020, relativo al servizio di smaltimento/trattamento e recupero di rifiuti urbani differenziati del Comune di Caserta, inoltre, l'amministrazione comunale ha addebitato alla Di Gennaro S.p.A. ulteriori inadempimenti, di cui alle contestazioni meglio elencate nel provvedimento di risoluzione e relative allo storno a frazione esterna di sovrappeso riferito alla carta e cartone conferiti.

Dunque, l'ente committente ha ritenuto che tali contestazioni complessivamente valutate denotassero una prassi comportamentale errata ed illegittima della società appaltatrice, ledendo la sua affidabilità ed integrità professionale ed integrando un illecito professionale, richiamando in materia gli orientamenti giurisprudenziali in merito e le previsioni dell'art. 80, co. 5, lett. c) D. Lgs. n. 50/2016, per cui ha proceduto alla risoluzione del contratto del 15.12.2020.

La società reclamante ha contestato gli addebiti, in particolare deducendo che le posizioni di debito – credito scaturenti dal precedente contratto del 23.10.2017 erano state definite dalle parti in via conciliativa, con Determina Dirigenziale n. 1773 del 26.11.2020, che aveva previsto le relative condizioni e la tempistica per

l'assolvimento dei relativi obblighi; ciò nonostante, dopo la stipula del nuovo contratto, il comune aveva contestato le fatturazioni rese dalla società per le annualità 2019 - 2020, lamentando la mancata attivazione di un procedimento per la verifica della determinazione in contraddittorio. Nella successiva interlocuzione con l'ente, la società aveva, dunque, evidenziato che le parti avevano transatto gli importi determinati previa trasmissione di *pre fatture*, il cui ammontare, pertanto, era stato calcolato sulla base delle quantità comunicate con gli stessi documenti contabili, cui sarebbe seguita l'emissione delle fatture da parte dell'ente, regolarmente pagate dall'odierna reclamante.

Dalla lettura della documentazione in atti, tale assunto deve ritenersi fondato.

Decisivo, a riguardo, è l'esame della dalla della Determina n. 1773 del 26.11.2020 (cfr. all. 7), avente ad oggetto specificamente la "Definizione situazione debitoria della Di Gennaro S.p.A. con il Comune di Caserta . relativa ai proventi della raccolta differenziata"; ebbene, nella premessa di tale determina risulta espressamente la volontà di definire la situazione debitoria della società derivante – tra le altre - dalle determine dell'ente di accertamento di entrata nn. 539 del 20.4.20 di € 232.072,544, n. 715 del 18.5.20 di € 78.904,144 e n. 1393 del 23.9.20 di € 386.181,29 e viene riportata la necessità di deliberare in merito, perché tale atto era propedeutico alla definizione del nuovo contratto riferito al servizio da attuare, lotti 4 e 5.

Tali accertamenti di entrata, ai quali dunque si riferisce senza dubbio la transazione di cui alla Determina del 26.11.2020, sono invece successivamente riportati e posti a fondamento della determina di risoluzione qui in contestazione, integrando gli addebiti mossi alla società relativamente al precedente contratto di appalto del 23.10.2017; invero, dalla lettura del provvedimento di risoluzione risulta l'espresso richiamato a tali determine di accertamento di entrata nn. 539, 715 e 1393, oltre che ad una ulteriore n. 543 relativa al periodo settembre – novembre 2020. Ebbene, tali determine erano state già, senza dubbio, oggetto di definizione transattiva tra le parti, con la precedente determina di cui sopra e che, quindi, illegittimamente sono state considerate ai fini della valutazione del comportamento professionale

addebitato alla società appaltatrice, che invece aveva già definito concordemente i relativi crediti dell'ente committente.

Né colgono nel segno le difese di quest'ultimo, laddove ha dedotto che la transazione non avrebbe avuto ad oggetto le misurazioni della frazione esterna superiore al 30%, non avvenuta in contraddittorio, laddove chiaramente la determinazione quantitativa dell'importo del credito transatto non poteva prescindere dall'individuazione delle relative quantità, che costituiscono senza dubbio uno dei fattori di calcolo del credito e che, dunque, non poteva essere più messo in discussione.

Quanto agli illeciti professionali contestati con riferimento al successivo contratto ed, in particolare al lotto 4, per l'addebito alla stazione appaltante di frazione esterna per sovrappiù carta e cartone, anche in tal caso l'ente ha contestato la mancata determinazione in accordo tra le parti.

Ebbene, al contrario di quanto ritenuto nell'atto impugnato dall'ente, la società ha dato riscontro alle relative contestazioni, come emerge in particolare dalla nota del 23.7.2021 (cfr. all. 19), in cui si rendeva disponibile a definire la situazione controversa in contraddittorio ed a eseguire prelievi di un campione di materiale conferito dall'ente e stoccato nei modi di legge onde poter effettuare le analisi richieste.

Pertanto, dall'esame complessivo di tali risultanze documentali, non può ritenersi che il comportamento della società appaltatrice nell'esecuzione del contratto di appalto pregresso e di quello poi risolto manifestasse la sua "inaffidabilità e la violazione delle elementari regole in materia di contrattualistica pubblica e privata" o fosse tale da evidenziare "una prassi comportamentale errata e illegittima da parte della società, ledendo l'affidabilità e l'integrità professionale della società", come invece ritenuto dall'ente appaltante nella determina di risoluzione.

Non si ritiene, dunque, di poter individuare nella fattispecie in esame un errore o un illecito professionale della società, tale da giustificare la risoluzione del contratto, del resto avvenuta solo due giorni prima della naturale scadenza e considerando che, con il medesimo atto di risoluzione, comunque si prorogava l'esecuzione del servizio da parte dell'appaltatore nelle more dell'effettuazione della nuova gara.

Ebbene, il provvedimento di risoluzione in esame richiama le previsioni dell'art. 80, co. 5, lett. c) D. Lgs. n. 50/2016 recante il c.d. Codice degli Appalti, che contempla, tra le altre ipotesi, il diritto delle stazioni appaltanti di escludere dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico qualora "c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità". La precedente formulazione della norma prevedeva un'elencazione esemplificativa di tali illeciti, tra cui le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni.

Invero - a prescindere dall'applicazione di tale previsione, che l'art. 80 contempla come causa di esclusione dalla gara di appalto e non già come causa di risoluzione di un appalto già aggiudicato, atteso che l'art. 108 che disciplina specificamente tale materia non richiama il comma 5 dell'art. 80 ma soltanto il comma 1 - alla luce della ricostruzione di cui sopra, non possono ritenersi i comportamenti di cui alle contestazioni relative al pregresso contratto di appalto tali da integrare un grave illecito professionale o indici di inaffidabilità o di una prassi contrattuale illegittima, come ritenuto dall'amministrazione, in quanto tali contestazioni erano già stata risolte di comune accordo e in via transattiva tra le parti, in precedenza al momento dell'intimata risoluzione; analogamente, le inadempienze lamentate quanto al contratto in corso non possono ritenersi connotate da una pregnante verosimiglianza e gravità, anche considerando il loro importo rispetto al valore complessivo dell'appalto - già ad una cognizione sommaria come quella che contraddistingue il presente procedimento cautelare - e, dunque, tali da legittimare un provvedimento di risoluzione contrattuale.

Sussiste, pertanto, il *fumus* della richiesta di sospensiva dell'efficacia della risoluzione intimata.

3. Analogamente deve ritenersi sussistente il *periculum* dell'invocata tutela.

A riguardo, l'istante ha allegato l'attualità e gravità del pregiudizio derivante dalla incerta situazione del reclamante per la partecipazione alle gare pubbliche, unico settore di approvvigionamento, poiché la risoluzione contestata assume, sin da subito, indice valoriale della propria affidabilità professionale nei contratti pendenti presso altre amministrazioni, potendo comportare la risoluzione dei contratti in corso di esecuzione, oltreché valore escludente dalle gare pubbliche indette successivamente.

Ebbene, tale pregiudizio deve ritenersi sussistente proprio sulla scorta delle previsioni dell'art. 80, co. 5 richiamate nel provvedimento di risoluzione qui in discussione.

Invero, con la modifica normativa di tale disposizione, attuata dal [D.L. 14 dicembre 2018, n. 135](#), convertito con modificazioni, dalla [Legge 11 febbraio 2019, n. 12](#), è stata introdotta, tra l'altro, la lettera *c ter*) dell'art. 80, co. 5 cit., che prevede, quale distinta fattispecie di esclusione, le gravi carenze esecutive che abbiano causato la risoluzione per inadempimento di un precedente contratto di appalto, senza richiedere la definitività di quest'ultima, cioè la non contestazione da parte dell'appaltatore o la conferma giudiziale della risoluzione, come era nel testo originario dell'art. 80, comma 5, lett. c), in linea con quanto ritenuto dalla Corte giustizia UE, sez. IX, con pronuncia del 20/11/2019, n. 552, su rinvio pregiudiziale del da parte del Consiglio di Stato (cfr. sez. V, 03/05/2018, n. 2639), secondo cui la normativa non era conforme al diritto unionale, in quanto impediva all'amministrazione aggiudicatrice che indicasse una nuova gara d'appalto di escludere un operatore, nella fase della selezione degli offerenti, sulla base di una valutazione di affidabilità dell'operatore stesso, qualora avesse impugnato un precedente provvedimento di risoluzione in ragione di un « grave illecito professionale ».

Tale previsione, dunque, rende concreto il pericolo che la società istante, operante chiaramente con le pubbliche amministrazioni in ragione dell'oggetto dell'attività d'impresa esercitata, possa essere pregiudicata nella partecipazione ad altre gare di appalto pubblico dall'illegittimo provvedimento di risoluzione qui in contestazione.

Si tratta di un pericolo grave, attuale e irreparabile, atteso che sarebbe impossibile ristorare economicamente il pregiudizio che potrebbe subire l'impresa dall'eventuale esclusione fondata sulla valutazione della risoluzione qui in contestazione.

Né tale pregiudizio è escluso dalla possibilità degli enti appaltanti, consentita dall'attuale formulazione della normativa di cui sopra, di valutare discrezionalmente precedenti risoluzioni contrattuali indipendentemente dall'impugnativa dell'appaltatore o dalla decisione giudiziale sulle stesse, in quanto tale facoltà non esclude, comunque, l'interesse dell'appaltatore ad una pronunzia giudiziale, specie di carattere cautelare e, dunque, assunta nell'immediatezza dell'illecito, per mettersi sin da subito al riparo da successive valutazioni negative fondate su provvedimenti risolutivi illeciti, piuttosto che consentirne il successivo esame, sia pur discrezionale, da parte di altre stazioni appaltanti.

In definitiva, dunque, il ricorso va accolto e, dunque, va disposta la sospensione dell'efficacia del provvedimento prot. n. 130128 del 13.12.2021, con cui il Dirigente del Settore Ambiente, Ecologia e Cave del Comune di Caserta ha disposto la risoluzione del contratto di appalto del 15.12.2020 a rogito notar Raffaele Federico, recante *“l'affidamento del servizio di smaltimento/trattamento recupero dei rifiuti urbani differenziati del Comune di Caserta – lotto 4 (CIG 805013096C) e lotto 5 (CIG8050138009)”*, nonché della precedente nota prot. n. 86245 del 25.8.2021, con cui il Comune di Caserta ha comunicato l'avvio del procedimento finalizzato alla risoluzione del predetto contratto.

4. La regolazione delle spese della presente fase segue la soccombenza ed è effettuata come in dispositivo, mentre in ragione della decisione complessiva del ricorso si ritiene di compensare le spese del giudizio di prime cure.

P. Q. M.

- Accoglie il reclamo e, per l'effetto, dispone la sospensione dell'efficacia del provvedimento prot. n. 130128 del 13.12.2021, con cui il Dirigente del Settore Ambiente, Ecologia e Cave del Comune di Caserta ha disposto la risoluzione del

contratto di appalto del 15.12.2020 a rogito notar Raffaele Federico, recante “*l’affidamento del servizio di smaltimento/trattamento recupero dei rifiuti urbani differenziati del Comune di Caserta – lotto 4 (CIG 805013096C) e lotto 5 (CIG8050138009)*”, nonché della precedente nota prot. n. 86245 del 25.8.2021, con cui il Comune di Caserta ha comunicato l’avvio del procedimento finalizzato alla risoluzione del predetto contratto;

- Condanna il Comune di Caserta al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 147,00 per spese ed € 2.500,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge e compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di prime cure.

Così deciso in Napoli, lì 12.10.2022

Il giudice rel.

dr. Ilaria Grimaldi

Il Presidente

dr. Nicola Graziano